n. 31059 Sent. 147/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 31059 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

GRASSANO RAFFAELE, nato a Torre Annunziata (NA) il 11.10.1963 (GRSRFL63R11L245P), residente in Trecase (NA) alla via Bosco del Monaco n.5, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Cirillo, in forza di procura a lite in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre Annunziata (NA), alla via Piombiera n.13, che dichiara di ricevere le notifiche e comunicazioni alla pec raffaele.cirillo@forotorre.it.

Nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2026, con l'assistenza del segretario Irene Laganà, su consenso delle parti, è stata data per letta la relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero dott. Fabio D'Aula e l'avvocato Martina Doni in sostituzione dell'avvocato Raffaele Cirillo, per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria 3 marzo 2026, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio GRASSANO RAFFAELE per sentirlo condannare «*al pagamento della somma complessiva pari ad euro 15.920,38 e/o nella maggior somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e delle spese di giustizia in favore dello Stato*».

Il Procuratore regionale esponeva che il convenuto si era procurato un titolo di Operatore dei servizi per la ristorazione. Il titolo falsamente conseguito in data 27.08.2013 presso l'Istituto Passarelli gli aveva consentito, in data 25.10.2017, di presentare all'I.C. di Cologne, domanda per l'inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia ATA per il triennio 2017/2019 per la Provincia di Brescia.

Nella citazione, il Procuratore allegava i fatti e deduceva le prove per giungere alla conclusione che il convenuto non avesse conseguito la qualifica di operatore dei servizi per la ristorazione, stante la falsità della pergamena di diploma n. 109506*2012 che riportava la votazione di 100/100.

La Procura, oltre a dar contezza dei diversi incarichi di supplenza susseguitisi, precisava che, senza la produzione del titolo in discorso, il convenuto non avrebbe avuto i requisiti per accedere alla graduatoria e che, se non fosse stata indicata la votazione di 100/100, non avrebbe nemmeno avuto un ponteggio che gli avrebbe consentito una collocazione utile per ottenere gli incarichi di supplenza.

La Procura, infine, contestava anche l'effettivo svolgimento delle mansioni illecitamente assunte evidenziando che «*le prestazioni lavorative svolte dal GRASSANO si contraddistinguevano per molteplici anomalie comportamentali,*

inadempienze ed assenze, come risulta da quanto segnalato dall'I.C. di Desenzano del Garda, con riferimento a richiami e procedimenti disciplinari che si rendevano più volte necessari in un breve lasso di tempo, rispetto ad assenze ingiustificate senza preavviso, inadeguatezza nello svolgimento delle mansioni assegnate, mancata osservanza dei compiti inerenti la propria funzione» (doc. 13 citazione).

Quindi, la Procura erariale concludeva che il convenuto, avvalendosi di false attestazioni e producendo documentazione falsa, aveva percepito indebite retribuzioni pari ad € 15.920,38.

La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica, in data 7 gennaio 2026, dell'invito a dedurre al presunto responsabile. Con il predetto invito a dedurre, la Procura procedeva alla costituzione in mora del presunto responsabile ai sensi e agli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod. civ..

L'invitato presentava deduzioni, senza chiedere di essere audito ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice di giustizia contabile.

A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, il convenuto, in data 2 settembre 2026, si costituiva in giudizio formulando le testuali conclusioni: «*dichiarare la sospensione del presente procedimento, in pendenza del procedimento penale recante il n.407/2024 Dibattimento innanzi al Tribunale Di Vallo della Lucania Collegio penale, sussistente pregiudizialità con il procedimento contabile, in ordine all'accertamento della sussistenza dei reati ascritti in capo al Grassano Raffaele. (…) Rigettarsi l'atto di citazione con la richiesta di condanna del Grassano Raffaele al pagamento della somma di euro 15.920,38 quale danno erariale, cagionato per il rapporto di impiego, per la insussistenza degli elementi costitutivi della presunta responsabilità. Condannarsi la P.A.al pagamento delle spese e compensi di avvocato distrattatario*».

In sintesi, la difesa esponeva che il giudizio penale nel quale doveva essere accertata la falsità del diploma non si era ancora concluso e che, in ogni caso, l'Amministrazione aveva goduto delle prestazioni rese dal convenuto.

Nell'udienza del 16 settembre 2026, entrambe le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

1. **Eccezione preliminare di sospensione del giudizio erariale in pendenza di procedimento penale.**

La difesa di parte convenuta evidenzia che davanti al Tribunale di Vallo della Lucania Collegio Penale, pende «*il procedimento recante il n.407/2024 dibattimentale con udienza fissata al 5.11 2026. Per escussione testi P.M.*». Nella memoria difensiva, si evidenzia che «dagli atti del p.p. 407/2019» il convenuto «*risulta essere stato rinviato a giudizio per i capi n.291 e 292,ossia: capo n.291 unitamente a Lavini Angelo e Di Bello Daniela del delitto di cui agli artt.li 110,476 c.2 c.p. perché in concorso tra loro e previo concerto Grassano in qualità di istigatore, Lavini in qualità di collaboratore esterno e Di Bello nella qualità di collaboratore amministrativa (unitamente ad altri soggetti non ancora identificati) in servizio presso la Fondazione socio Culturale/Istituto Professionale Paritario Passarelli di San Marco di Castellabate formavano un atto falso quale il diploma di qualifica professionale Operatori dei Servizi della Ristorazione sett cucina nr.109505/2012 apparentemente rilasciato dall'istituto professionale paritario Passarelli il 10.10.2014.Con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad atti che fanno fede fino a querela di fatto. In Castellabate in data antecedente e prossima al 31.10.2017*»; e capo «*n.292 – Del delitto di cui all'art.640 co 2 n.1 c.p. perché con artifizi e raggiri consistenti nel produrre all'istituto Com.vo di Cologno*

(BS) una domanda di inserimento in graduatorio III fascia ATA per la provincia di Brescia quale titolo professionale il diploma falso di cui al capo che precede induceva in errore il predetto istituto e, conseguentemente il MIUR così procurandosi l'ingiusto vantaggio dell'incarico di supplente per il periodo dal 6.10.2018 al 18.1.2021 presso l'Istituto Camp. di Azzano Mella- Calvisano-Desenzano sul Garda, a Mantegna di Brescia – Bovezzo – I Trebeschi di Desenzano sul Garda e di Gardone Val Trompia con conseguente retribuzione totale lorda per l'intero periodo pari ad euro 13.335,01. In Cologne (BS) dal 31.10.2017 (data di presentazione della domanda) e fino al 31.12.2020 (per quanto concerne l'erogazione degli emolumenti)».

In punto di diritto, l'eccezione è formulata nei termini che seguono: la Corte dei conti deve sospendere l'odierno «*giudizio ex art. 295 c.p.c.) essendo pregiudiziale la soluzione di una questione preliminare nel penale (l'accertamento di un reato contro la PA) logicamente indispensabile per decidere nel contabile, evitando decisioni contrastanti, rilevato che il fatto oggetto contestato al Grassano Raffaele, è lo stesso, e l'accertamento penale è essenziale per la decisione di merito della Corte, non un semplice antecedente*».

L'eccezione è infondata in quanto è pacifico che la giurisdizione penale e la giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e la «*giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale*» (*ex multis* Cass., sez. un., ord. 21 ottobre 2005, n. 20343; Corte dei conti, SS.RR., ord. n. 3/2023 e giurisprudenza conforme ivi citata).

Alla luce del combinato disposto degli articoli 106 c.g.c., e art. 295 c.p.c., «*la sospensione del processo dinanzi la Corte dei conti può essere disposta al concomitante ricorrere di due presupposti. In primo luogo, è necessario che sussista*

un rapporto di dipendenza tra cause: la causa pregiudicante deve avere ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica). In secondo luogo, occorre che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, p. es., di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l'incidente di falso (art. 14, c.g.c.)» (*ex plurimis*, C. conti, Sez. Riun., ord. n. 12/2018).

Ne consegue che «*non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile*» (C. conti, Sez. Riun., ord. n. 9/2018).

Vige, dunque, l'assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella delle altre giurisdizioni, compresa quella penale, ovviamente fatto salvo l'accertamento in sede penale con sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento in ragione dell'art. 651 e ss. c.p.p. o fatto salvo il caso delle sentenze penali irrevocabili di proscioglimento nei limiti di quanto stabilito dal successivo art. 652 c.p.p. (*ex multis*, C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21, C. conti Sez. II Appello, sent. n. 670/2018; Sez. I Appello, sent. n. 18/2012).

Si aggiunga che, a prescindere dalla circostanza che i fatti a fondamento del processo penale e di quello amministrativo di danno sono valutabili autonomamente in ragione della distinta natura del fatto illecito e della diversa sanzione da comminarsi, non si pone nemmeno la questione

giuridica di una eventuale applicazione dell'art. 652 c.p.p. (ossia, questo Collegio non è chiamato a valutare se nel processo contabile faccia stato l'accertamento irrevocabile dei fatti compiuto dal Giudice penale nei limiti della loro materialità oggettiva).

D'altra parte, l'autonomia del giudizio contabile da quello penale non è nemmeno inficiata dalla c.d. circolazione probatoria degli elementi di prova acquisiti in sede di processo o di indagine penale. In questo senso, la giurisprudenza contabile ha affermato che «*l'autonomia del processo amministrativo-contabile rimane ferma anche qualora vengano ivi acquisiti elementi di prova già raccolti nel processo penale*» (C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21 che richiama Sez. I App., sent. n. 441 del 28.11.2018; Sez. I App., sent. n. 527 del 5.12.2017; sez. I Appello, sent. n. 265/2019). Infatti, «*il giudizio amministrativo-contabile involge valutazioni sulla condotta dei convenuti che afferiscono alla responsabilità per il danno erariale, caratterizzata da autonomi elementi costitutivi*» (C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21).

In questo senso, le Sezioni riunite di questa Corte hanno precisato che «*la circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti*» (C. conti, Sez. Riun., ord. n. 1 del 2017). Inoltre, sempre in ambito probatorio, stante la riconducibilità della responsabilità contabile all'archetipo della responsabilità patrimoniale a prevalente funzione risarcitoria – recuperatoria, nonché stante «*l'evidente diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello*

Stato ex art. 27 Cost.), e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (patrimonio privato ed erariale)», vanno differenziati gli «*standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse, ed in ultima analisi la c.d. "regola di giudizio"*». Conseguentemente, «*l'attività investigativa esperita dalle forze di polizia, di norma compendiata in atti pubblici, così come la documentazione amministrativa acquisita, ben possono costituire corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processual-civilistici (cfr: artt. 94 e ss. c.g.c), indipendentemente dal valore probatorio ad essi riconoscibile in sede penale, sulla scorta della diversa e peculiare disciplina processual-penalistica*» (C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21 che richiama Sezioni riunite sentenza n. 28/QM/2015 del 18.6.2015).

In sintesi, l'eccezione delle difese deve essere rigettata in ragione della regola della piena autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, regola che incontra «*il solo limite della immodificabilità dei fatti accertati in modo definitivo nel processo penale, sotto il profilo della materialità del loro manifestarsi nel mondo esterno*» (C. Conti, Sez. giur. III App., 28 settembre 2005, n. 566).

2. Merito.

Ai fini dell'esame della fondatezza nel merito dell'azione erariale, questo Collegio è chiamato a vagliare i fatti costitutivi della domanda attorea con specifico riferimento alla condotta illecita contestata al convenuto che è stata materialmente causativa dell'evento qualificabile come danno erariale e che, a sua volta, è giuridicamente causa delle conseguenze dannose risarcibili in questa sede.

La Procura erariale, più nello specifico, contesta al convenuto di essersi

procurato un titolo di Operatore dei servizi per la ristorazione. Il titolo falsamente conseguito in data 27.08.2013 presso l'Istituto Passarelli gli aveva consentito, in data 25.10.2017, di presentare all'I.C. di Cologne, domanda per l'inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia ATA per il triennio 2017/2019 per la Provincia di Brescia.

Nella citazione, il Procuratore allega i fatti e deduce le prove per giungere alla conclusione che il convenuto non abbia realmente conseguito il titolo di operatore dei servizi per la ristorazione, stante la falsità della pergamena di diploma n. 109506*2012 che riporta la votazione di 100/100.

Tra le prove a sostegno della dedotta falsità, la Procura erariale precisa che le prove d'esame relative alla sessione straordinaria del 27.8.2013, nella quale il convenuto avrebbe conseguito il titolo, non risultano essere state mai tenute in quanto la totalità dei membri della commissione indicata nei registri rinvenuti e sequestrati ha escluso di avervi mai partecipato ed ha disconosciuto la firma apposta sui verbali (doc. 3 cit., file **"***INF.FINALE ATHENA"* pagg. 114 e ss.). La documentazione allegata alla citazione contiene, tra l'altro, le SIT del prof. Lucibello, coordinatore didattico dell'Istituto Passarelli da settembre 2012 a luglio 2013, in cui si contesta la veridicità della documentazione inerente all'asserita sessione straordinaria tenutasi presso l'istituto scolastico (doc. 4 cit.). In particolare, Lucibello ha dichiarato di non aver mai preso parte ad esami di qualifica professionale presso l'istituto Passarelli di San Marco di Castellabate nel mese di agosto del 2013 e ha disconosciuto le firme apposte sia sui verbali sia sui registri. Le dichiarazioni sono state confermate da ORRICO Pietro (indicato nei verbali come membro della Commissione di esame) che ha ribadito di non aver preso

parte agli esami di qualifica professionale e disconosceva le firme ivi apposte.

La Procura allega anche il fatto che senza la produzione del titolo in discorso, il convenuto non avrebbe avuto il titolo idoneo per accedere alla graduatoria e che, se non fosse stata indicata la votazione di 100/100, non avrebbe nemmeno avuto un punteggio tale da consentirgli una collocazione utile per ottenere gli incarichi di supplenza.

La difesa di parte convenuta non contesta i fatti allegati e le prove dedotte da parte attrice ma si limita ad invocare la predetta eccezione di sospensione del giudizio erariale in pendenza di quello penale. In altri termini, la difesa del convenuto non contesta le deduzioni della Procura né controdeduce di essere in possesso di titoli altrimenti idonei che gli avrebbero consentito di ottenere legittimamente gli incarichi di supplenza come operatore scolastico.

Questo Collegio, dunque, ritiene che l'eccezione di sospensione formulata dalla difesa, oltre ad essere in fondata per quanto detto sopra, non assurga nemmeno a fatto impeditivo per l'accoglimento della domanda attorea in quanto la Procura erariale ha provato i fatti costituivi relativi alla condotta illecita imputabile al convenuto per addivenire all'accertamento della sua responsabilità erariale.

Questo Collegio accertato il fatto che l'odierno convenuto è stato inserito nella graduatoria per il profilo professionale di collaboratore scolastico in ragione di un titolo di studio falsamente dichiarato, non può che prendere atto che i contratti di lavoro per lo svolgimento di attività di supplenza susseguitesi nel tempo con diversi istituti scolastici integrino un illecito erariale.

Dunque, accertati gli elementi costitutivi della fattispecie illecita foriera di

danno erariale, questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla quantificazione del danno indicato nella complessiva somma di € 15.920,38, ossia nell'importo corrispondente alle somme percepite dal convenuto per i periodi di lavoro che avrebbe prestato come collaboratore scolastico presso le scuole statali indicate nell'atto di citazione.

La quantificazione delle retribuzioni percepite dal convenuto nel corso del rapporto di lavoro in essere con la Pubblica Amministrazione è documentalmente provata e non contestata.

I contratti di lavoro *de quibus,* indicati pedissequamente alle pagg. 4-9 dell'atto di citazione, si sono susseguiti, con alcune interruzioni, dal 2018 al 2021. La quantificazione degli importi percepiti a titolo di retribuzione è, poi, specificata alle pagine 29 e 30 della medesima citazione.

La difesa del convenuto, tuttavia, ha eccepito l'esistenza di una utilità in capo all'Amministrazione per le mansioni di lavoro di fatto svolte.

La costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ribadire che, nell'ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, integra una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi pubblicistici dell'ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 296/1990). Pertanto, secondo questo indirizzo giuscontabile, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, essendo non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi, non arreca all'ente pubblico alcuna utilità *ex* art.1, co. l-*bis*,

n. 20/1994 e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr., *ex pluribus*, C.conti, sez.Lombardia 7.5.2024 n.76; id. n. 263/2022 e n. 138/2023, nonché id., sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014; sez. I App. n. 527/2017; Sez. II App. n. 568/2018; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise, n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).

Detto ciò, tuttavia, anche in caso di ritenuta nullità "radicale" del negozio costitutivo del rapporto di lavoro (comunque esclusa dalla giurisprudenza di questa Sezione con indirizzo oggi avallato in appello come di seguito chiarito: cfr. C. conti, sez. Lombardia, sentenze 4 febbraio 2026 n.31, 1 dicembre 2025, n.187, 27 ottobre 2025 n.157, 19 settembre 2025 n.138, 24 febbraio 2025 n.32, 27 maggio 2024 n.97, 5 agosto 2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187), l'attività prestata dal lavoratore non è, in linea di principio, assolutamente priva di qualsiasi utilità per l'Amministrazione. In questo senso, la giurisprudenza contabile ha affermato che la ponderazione delle utilità acquisite in concreto dall'Amministrazione vadano valutate anche alla luce della professionalità collegata al titolo di studio richiesto per lo svolgimento delle mansioni in concreto svolte ma, di fatto, non possedute dal prestatore d'opera. In questo senso, pur non intendendolo come principio di "*generale valenza*", possono essere considerate utilità «*quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche. Ciò non si verifica, ad esempio, nelle attività esecutive e d'ordine, quali quelle dei commessi, degli uscieri, dei custodi, degli operai generici e simili. In tali casi l'assenza*

del titolo di studio, pur previsto, non vale, di per sé sola, ad escludere nelle prestazioni svolte ogni utilità: essa andrà quindi valutata caso per caso" (C. conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 124/2024 che richiama Appello, Sez. 3^, sent. n. 279 del 26.10.2001).

Detto orientamento di questa Sezione è stato recentemente confermato dalla sentenza pronunciata in sede di appello da questa Magistratura contabile (sent. n. 63 del 1° aprile 2026) che, proprio con riferimento all'attività prestata da un collaboratore scolastico privo di adeguato titolo, ha ribadito che, stante il "carattere di genericità" delle mansioni effettivamente svolte, non possa escludersi in assoluto una parziale utilità in capo all'Amministrazione per la prestazione ricevuta dal lavoratore al quale erano state assegnate mansioni non caratterizzate da una particolare professionalità.

La Procura, tuttavia, contesta anche la sussistenza di una utilità per l'Amministrazione di appartenenza evidenziando che «*le prestazioni lavorative svolte dal GRASSANO si contraddistinguevano per molteplici anomalie comportamentali, inadempienze ed assenze, come risulta da quanto segnalato dall'I.C. di Desenzano del Garda, con riferimento a richiami e procedimenti disciplinari che si rendevano più volte necessari in un breve lasso di tempo, rispetto ad assenze ingiustificate senza preavviso, inadeguatezza nello svolgimento delle mansioni assegnate, mancata osservanza dei compiti inerenti la propria funzione*» (doc. 13 citazione).

La difesa del convenuto nulla eccepisce sul punto ma si limita a ribadire che si tratta di mansioni *routinarie* e che, quindi, vada ritenuta *ex se* sussistente una utilità per l'Amministrazione.

La giurisprudenza di questa Corte, proprio con riferimento alla valutazione

dell'utilità dell'attività lavorativa effettivamente svolta, ha ricordato che l'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994 «*richiama il giudicante, fermo restando il potere di riduzione, alla valutazione dei vantaggi "comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità". La locuzione "comunque" assume un valore rafforzativo in quanto impone la valutazione dei vantaggi, nonostante la gravità delle condotte e degli effetti dannosi patiti. La consolidata giurisprudenza contabile milita nel senso che siano accertati da parte del giudice la sussistenza di un triplice ordine di presupposti: 1) l'effettività del vantaggio; 2) la identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'utilitas; 3) la corrispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'amministrazione che se ne appropria (ex multis, Sez. II centr. app. 27 dicembre 2018 n. 756). Orbene, a prescindere dalla valutazione che potrà essere fatta in merito alla concreta applicabilità di siffatta valutazione alla fattispecie (dopo aver scrutinato i motivi che attengono agli altri elementi dell'illecito erariale in esame), rimane fermo che il vantaggio conseguito dall'amministrazione deve essere concretamente provato dal funzionario ritenuto responsabile dell'illegittima erogazione della spesa per un contratto di lavoro nullo; tale vantaggio deve consistere in un'utilità, ossia in quid pluris scaturente dal medesimo fatto generatore del danno, che non può pertanto risolversi nella mera esecuzione della prestazione lavorativa – proprio in virtù dell'art. 2126 c.c. – bilanciata dalla controprestazione retributiva posta a carico della parte datoriale pubblica e, in linea di massima non ripetibile; la detta utilità deve essere corrispondente ai fini istituzionali dell'amministrazione danneggiata, anche qualora quest'ultima sia diversa da quella di appartenenza, o deve aver arrecato un vantaggio concreto e*

attuale alla comunità amministrata. Ancora una volta, pertanto, anche nella valutazione dei vantaggi si manifesta tutta la peculiarità della responsabilità amministrativa per l'illecito in esame, dal momento che anche tale fase del complessivo scrutinio della fattispecie, demandato al giudice contabile, si inserisce in un contesto che prescinde dalla concreta applicabilità dell'art. 2126 c.c. e non coincide neppure con l'arricchimento senza causa (se non in termini di generale divieto di spostamenti patrimoniali sine titulo) che pure viene in rilievo nelle ipotesi speciali di illiceità dell'oggetto e della causa, contemplati dalla richiamata disposizione» (C. conti, sez. II App., sent. n. 124 del 29 maggio 2025).

Nel compiere la valutazione di detti vantaggi, nel caso di specie, questo Collegio osserva che il convenuto non solo è stato più volte oggetto di richiami perché non puliva banchi e lavagne dei locali a lui assegnati (con conseguenti lamentele dei suoi colleghi che dovevano sopperire alle sue carenze) ma, addirittura, neanche si presentava sul luogo di lavoro (in provincia di Brescia) senza preavviso e senza giustificare le ragioni della sua assenza. Da riscontri immediati, i responsabili scolastici addirittura accertavano e ne davano conto in provvedimenti comunicati al convenuto che lo stesso rimaneva presso il suo luogo di residenza (in provincia di Napoli). In questo senso, si vedano i documenti, lettere di richiamo e contestazioni prodotte come allegato 13 della citazione.

Alla luce di quanto sin qui detto, dunque, questo Collegio afferma che non solo il convenuto non ha provato di aver comunque "*arrecato un vantaggio concreto e attuale*" all'amministrazione di riferimento ma, al contrario, la Procura ha allegato documentazione dalla quale emerge che il suo inserimento nei plessi scolastici era fonte di disservizi per l'organizzazione

dei servizi di pulizia.

In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta condannando la convenuta al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di euro 15.920,38, oltre interessi a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza e sino alla data dell'effettivo pagamento.

In applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo e poste a carico della convenuta.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna **GRASSANO RAFFAELE** (GRSRFL63R11L245P) al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di euro 15.920,38 (euro quindicimilanovecentoventi/38) oltre interessi legali a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza e sino alla data dell'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 77,10 (settantasette/10).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

L'estensore — Il Presidente

(dott. Laura De Rentiis) — (dott. Vito Tenore)

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 02/10/2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

Firmato digitalmente